NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEL R. ISTITUTO FEMMINILE DI MONTAGNANA

Art. 3

Dal 1° luglio 1908, l'assegno fisso della somma di L. 10,000 stanziato nel bilancio passivo della pubblica istruzione a pro' del R. collegio femminile di San Benedetto in Montagnana, e' elevato a L. 12,000.

Versione in vigore dal 6 agosto 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana
Estremi	Legge 9 luglio 1908, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-del-r-istituto-femminile-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it